

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale di gara di pubblico incanto del 23/30 novembre 1999, limitatamente all'esclusione della ricorrente ed alla conseguente aggiudicazione all'impresa controinteressata;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società controinteressata che ha spiegato ricorso incidentale;

Udito alla Camera di Consiglio del giorno 29 marzo 2000 il Consigliere Dr. Gabriella Guzzardi;

Udito l'avv. Giuseppe Cicero per il ricorrente e l'avv. A.Lo Castro per la controinteressata;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art.19 c. 3 D.L.n. 67/97, convertito nella L. n.135 del 23/5/97;

Considerato che, sulla scorta della disposta istruttoria, il ricorso incidentale si presenta infondato, posto che solo l'ATI xxxxxx xxxxxx si trova nelle medesime condizioni della parte ricorrente e la sua ammissione unitamente a quella della ditta xxxxxxxxx , ricorrente, determina

l'aggiudicazione a favore di quest'ultima della gara de qua;

Rilevata la fondatezza del ricorso principale posto che la ditta ricorrente ha reso la dichiarazione di avvalersi di ``noli a freddo'' di cui alla lettera ``o'' del punto 11 del bando, da intendersi alternativa rispetto alla dichiarazione richiesta alla lettera ``n'' dello stesso punto 11;

- che tale interpretazione delle clausole del bando propugnate dalla parte ricorrente è l'unica che consenta una lettura logica e non contraddittoria delle clausole de quibus;

Ritenuto che pertanto il ricorso principale va accolto e vanno poste a carico della impresa resistente e ricorrente incidentale, le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima Rigetta il ricorso incidentale; accoglie il principale e per l'effetto dispone che il ricorrente venga ammesso alla gara de qua con ogni conseguenziale disposizione Condanna la controinteressata alle spese di giudizio che si liquidano nella misura di L. 3.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere
agli adempimenti di cui all'art.19 c. 3 D.L. n.67 del
1997, convertito nella l.135 del 23.5.97.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del
29 marzo 2000

L'ESTENSORE

Gennaro Garofalo

IL PRESIDENTE

Carlo

Il Segretario

Caterina Bonanno

Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania

Oggi

7 APR. 2000

IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur
Giuseppe Priore